



Città Metropolitana di Reggio Calabria

Regolamento di Protezione Civile

Art. 1

Caratteri generali e finalità

1. Al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, anche sulla base delle normative vigenti, si dota di una "Struttura di Protezione Civile" per interventi in caso di emergenza, in attesa di eventuali aiuti richiesti alla autorità preposte.
2. La "Struttura di Protezione Civile" è organizzata per definire i rischi, adottare le opportune misure di prevenzione e coordinare gli interventi per fronteggiare le emergenze derivanti dagli eventi di cui alla Legge 225/1992, gestibili in via ordinaria compatibilmente con le risorse disponibili, ovvero per concorrere con gli altri Enti e Amministrazioni competenti nella gestione di emergenze che, per intensità ed estensione ovvero per esigenza di risorse o poteri straordinari, comportano l'intervento coordinato della Regione o dello Stato.
3. Costituisce, altresì, finalità preventiva la diffusione delle tematiche di Protezione Civile attraverso le esercitazioni e le simulazioni di interventi in emergenza, l'educazione scolastica e le campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive di protezione civile.

Art. 2

Istituzione e compiti

1. Nella Città Metropolitana di Reggio Calabria è istituito il Servizio di "Protezione Civile", sotto la guida del Sindaco Metropolitano, il quale opera in funzione delle attività e dei ruoli istituzionali che gli sono attribuiti in base alla normativa statale e regionale.
2. In tale contesto di Protezione Civile la Città Metropolitana di Reggio Calabria punta ad un implemento qualitativo delle capacità umane e strumentali al fine di offrire un'adeguata risposta alla crescente complessità del mondo e delle sue criticità.
3. L'obiettivo principale rimane quello di privilegiare gli aspetti legati alla programmazione-prevenzione e alla pianificazione degli interventi, attivando un circolo virtuoso che presuppone un sistematico confronto inter-istituzionale e un'inscindibile multidisciplinarietà tecnico-scientifica a supporto delle funzioni decisionali.
4. In particolare, l'organizzazione e la professionalità del Servizio di "Protezione Civile" deve consentire di svolgere compiti di:
 - a) Predisposizione del Programma di Previsione e Prevenzione;
 - b) Redazione del Piano di Emergenza della Città Metropolitana;
 - c) Assistenza tecnico-giuridica per la redazione dei Piani di Emergenza Comunali;
 - d) Interazione con gli Organismi Istituzionali di Protezione Civile;
 - e) Istituzione del Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato presenti nella città Metropolitana di Reggio Calabria;
 - f) Coordinamento squadre operative;
 - g) Interventi di emergenza;

- h) Attività di prevenzione attraverso la predisposizione di esercitazioni metropolitane atte a testare la validità del sistema;
 - i) Supporto tecnico-logistico-amministrativo al Volontariato;
 - j) Formazione di operatori di protezione civile;
 - k) Programmi didattici per il settore scolastico;
 - l) Organizzazione e gestione della struttura tecnica di pronto intervento.
5. Per poter garantire l'espletamento dei compiti e offrire una maggior impronta operativa, il Servizio di "Protezione Civile" è parte integrante della UOA Polizia Metropolitana.

Art. 3

Autorità metropolitana di protezione civile

- 3. Il Sindaco della Città Metropolitana, quale ufficiale del governo, è Autorità metropolitana di protezione civile.
- 4. Al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio metropolitano, egli assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.
- 5. In caso di assenza e/o impedimento, non momentanei ma perduranti nel tempo, in situazioni di pericolo, il Sindaco può essere sostituito con pieni poteri dal Consigliere Metropolitano delegato.
- 6. Ai sensi della Legge 225/92, che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile, del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali) e della Legge 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), il Sindaco della Città Metropolitana può adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e pulizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove ricorra, l'assistenza della forza pubblica.
- 7. Gli strumenti di cui il Sindaco si avvale per poter operare in situazioni di emergenza sono di carattere giuridico e di carattere organizzativo.
- 8. Lo strumento giuridico è costituito dall'ordinanza di necessità e di urgenza.
- 9. Gli strumenti organizzativi sono costituiti da:
 - a) piano metropolitano di Protezione Civile;
 - b) procedure operative;
 - c) tutte le altre pianificazioni specifiche.
- 10. Per la loro adozione il Sindaco si avvale del Servizio di "Protezione Civile".

Art. 4

Comitato Metropolitano di Protezione Civile

- 1. Presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria è istituito il Comitato Metropolitano (ex Provinciale) di Protezione Civile, quale organismo superiore di indirizzo politico-strategico di tutte le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza che

partecipa alla organizzazione e all'attuazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, ai sensi della legge 225/1992 e sulla base delle competenze attribuite alla Città Metropolitana dagli art. 19 e 20 del D.Lgs. 267/2000, dall'art. 108, lett. b), del D.Lgs. 112/1998 e dalla legislazione regionale.

2. Il Comitato Metropolitan di Protezione Civile, in armonia con gli indirizzi di programmazione nazionale e regionale ed attenendosi ai criteri generali contenuti nella circolare n.1/DPC/S.G.S./94 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, ha il compito di predisporre il programma metropolitano di previsione e prevenzione.
3. Inoltre, in virtù delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti alle Città Metropolitane (ex Province), il comitato Metropolitan:
 - a) determina gli strumenti più idonei per la rilevazione e la acquisizione dei dati relativi alla tipologia dei rischi ipotizzati sul territorio di competenza;
 - b) stima il potenziale di pericolosità dei rischi e le conseguenze prodotte dagli stessi in correlazione alla situazione antropica del territorio in esame;
 - c) individua e fornisce indirizzi relativi agli interventi, strutturali e non, idonei a tutelare la popolazione ed il territorio dai pericoli di danni conseguenti al manifestarsi di eventi naturali e dall'esercizio di attività umane;
 - d) definisce e promuove iniziative ed attività indirizzate all'informazione ed alla formazione della popolazione, per una maggiore educazione al rischio ed alla sicurezza individuale e collettiva;
 - e) assicura il periodico aggiornamento dei programmi di previsione e prevenzione;
 - f) assicura "la predisposizione dei Piani Metropolitan di emergenza sulla base degli indirizzi regionali";
 - g) assicura la vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture metropolitane di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), della Legge 225/1992;
 - h) assicura il coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile esistenti sul territorio metropolitano sulla base delle direttive regionali e limitatamente agli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), della Legge 225/1992, raccordandosi con i Comuni interessati dall'evento calamitoso e dandone comunicazione alla Regione;
 - i) assicura l'integrazione delle strutture di rilevazione e dei sistemi di monitoraggio dei rischi sul proprio territorio.
4. Il Comitato Metropolitan di Protezione Civile è presieduto dal Sindaco della Città Metropolitana o dal Consigliere Metropolitan delegato ed è così composto:
 - a) Prefetto o suo rappresentante;
 - b) Comandante della Polizia Metropolitana;
 - c) Responsabile del Servizio "Protezione Civile" della Città Metropolitana o suo delegato;
 - d) Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - e) un rappresentante interforze (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza);
 - f) un rappresentante dei presidenti dei Centri Operativi Misti;

- g) un rappresentante del Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile regolarmente iscritte al registro regionale, sezione provinciale;
 - h) un rappresentante del 118;
 - i) un rappresentante della ARPACAL;
 - j) un rappresentante individuato tra i Direttori Generali della ASL della città di Reggio Calabria e della provincia di Reggio Calabria;
 - k) un rappresentante dell'Università Mediterranea;
 - l) il Segretario del Comitato (Responsabile o funzionario del Servizio "Protezione Civile");
 - m) un *Disaster Manager* di comprovata e certificata esperienza.
5. I Componenti sono nominati dal Consiglio Metropolitan su segnalazione dei rispettivi enti, Organismi Istituzionali, Gruppi ed Associazioni dei volontari che compongono il Comitato. I componenti nominati possono delegare loro sostituti a partecipare alle riunioni del Comitato Metropolitan di Protezione Civile.
 6. Al comitato partecipa un rappresentante del Regione Calabria – Dipartimento Protezione Civile.
 7. È facoltà del Presidente chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di membri aggiuntivi i Rappresentanti di enti e Associazioni di volontariato di Protezione Civile, ed ogni altra figura venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare, ovvero la possibilità di costituire gruppi di lavoro specifici.
 8. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Metropolitan ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato.
 9. Il Comitato, su convocazione del Sindaco, si riunisce di norma con cadenza trimestrale in seduta plenaria ed ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti di altri enti, amministrazioni o categorie professionali.
 10. Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei componenti effettivi; in seconda convocazione è sufficiente 1/3. Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza semplice.
 11. Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un funzionario del Servizio "Protezione Civile". I compiti di segreteria sono svolti dal personale del Servizio "Protezione Civile", sulla base delle indicazioni fornite dal Segretario del Comitato.

Art. 5

Piano metropolitano di Protezione Civile

1. Per adempiere ai compiti di cui all'art. 3 del presente regolamento il Sindaco ha necessità di servirsi di un Piano metropolitano di Protezione Civile. Il Piano metropolitano di Protezione Civile è uno strumento organizzativo che consente di impostare politiche locali unitarie di previsione e prevenzione e predisporre e coordinare iniziative ed attività necessarie a fronteggiare gli eventi straordinari che possono verificarsi sul territorio metropolitano.
2. Il Sindaco, pertanto, predisporre le operazioni per la realizzazione del Piano metropolitano di Protezione Civile secondo le indicazioni del Dirigente della U.O.A. Polizia Metropolitana, approvandone la stesura con apposita deliberazione.

3. Il Piano metropolitano di Protezione Civile definisce, quindi, il quadro dei rischi relativo al territorio metropolitano e disciplina l'organizzazione e le procedure necessarie per fronteggiare l'emergenza.
4. Il Piano metropolitano di Protezione Civile deve essere redatto e aggiornato con lo scopo di soddisfare le suddette esigenze, e deve contenere pertanto:
 - a) l'inquadramento generale del territorio metropolitano sia per quanto riguarda gli aspetti naturali che antropici;
 - b) il quadro dei rischi del territorio metropolitano;
 - c) l'organizzazione della Città Metropolitana in emergenza;
 - d) le modalità di coordinamento con le altre strutture operanti nell'ambito metropolitano;
 - e) le risorse disponibili nell'ambito del territorio metropolitano;
 - f) le procedure di raccordo con la Regione per l'attività di supporto di quest'ultima.
5. Tutta la popolazione attiva della Città Metropolitana sarà preparata a collaborare in situazioni di emergenza, attraverso iniziative educative di massa promosse dal Comitato Metropolitano di protezione Civile.
6. In particolare, i compiti specifici previsti dal suddetto piano di protezione civile devono essere affidati ai componenti l'UOA di protezione civile ed ai dipendenti per i quali il contratto di lavoro prevede l'obbligo della reperibilità.
7. In tale contesto il Sindaco metropolitano provvederà con appositi atti ad individuare i responsabili delle varie funzioni di supporto previste nel piano di emergenza.
8. Tuttavia, in caso di evidente calamità, è fatto obbligo ai dipendenti dei Settori "tecnici" della Città Metropolitana, ciascuno per le proprie competenze, di convergere presso il proprio posto di lavoro o presso altro luogo di concentrazione che fosse tempestivamente comunicato dall'UOA di P.M. che coordina le operazioni.

Art. 6

Scenari di rischio e ambiti di attività

1. Gli scenari di rischio e gli ambiti di attività per il volontariato di protezione civile, individuati nell'allegato 1 all'articolo 1 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012), sono principalmente i seguenti:
 - a) scenario eventi atmosferici avversi;
 - b) scenario rischio idrogeologico -alluvione;
 - c) scenario rischio idrogeologico -frane;
 - d) scenario rischio sismico;
 - e) scenario rischio tsunami;
 - f) scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia.
2. Agli scenari di cui al comma 1 debbono aggiungersi gli scenari di rischio per i quali la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge:
 - a) scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti;

- b) scenario rischio ambientale, igienico-sanitario;
 - c) scenario rischio attività di ricerca persone disperse/scomparse.
3. Vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile anche alcuni contesti per i quali è possibile l'impiego del volontariato a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria:
- a) incidenti che richiedono attività di soccorso tecnico urgente;
 - b) attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
 - c) attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
 - d) attività di difesa civile;
 - e) attività connessa ad eventi di rilevante impatto locale;
 - f) attività di supporto per la redazione dei piani di emergenza (legge 194/2001);
 - g) attività di accoglienza, assistenza e supporto al fenomeno dell'immigrazione.
4. Vanno aggiunti altresì gli scenari caratterizzati dall'assenza di specifici rischi di protezione civile, e quindi contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici.
5. Le organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 2, all'atto della richiesta di iscrizione nell'albo metropolitano, devono espressamente indicare gli scenari di rischio e gli ambiti di attività dei propri volontari.

Art. 7

CCOV

1. Il Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile (per brevità, anche CCOV) della Città metropolitana di Reggio Calabria è un Organismo che ha lo scopo di valorizzare e qualificare le attività del Volontariato, attraverso l'incremento dei rapporti di reciproca collaborazione con ampia disponibilità al confronto ed al dialogo per affrontare le problematiche di interesse comune, promuovendo iniziative ed adottando strumenti efficaci per la gestione delle Organizzazioni, singole ed aggregate, per il conseguimento delle finalità di protezione civile.
2. Il CCOV della Città metropolitana riunisce tutte le Organizzazioni di volontariato di protezione civile operanti nel territorio della Città metropolitana ed iscritte all'Albo Regionale del Volontariato di protezione civile.
3. Il CCOV opera, secondo quanto previsto dal Regolamento, in stretta collaborazione con la struttura di Protezione Civile della Città Metropolitana di Reggio Calabria coordinando le attività delle organizzazioni in "tempi di pace" (formazione, addestramento, esercitazioni) e in emergenza.
4. La Struttura del CCOV sarà organizzata da apposito atto del Dirigente dell'UOA Protezione Civile della Città metropolitana di Reggio Calabria.

Art. 8

Il Volontariato

1. Il Volontariato rappresenta l'espressione più elevata della solidarietà di carattere sociale, civile e culturale, che si realizza mediante l'esercizio di un'attività offerta in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. Lo Stato riconosce il valore sociale e la funzione dell'opera svolta dall'Organizzazione di Volontariato, ne promuove lo sviluppo e ne garantisce l'autonomia, regolamentando il rapporto con le Istituzioni pubbliche.
3. La Città metropolitana di Reggio Calabria per perseguire tale scopo si avvarrà di un apposito Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato al fine di coordinare le organizzazioni di protezione civile del proprio territorio.

Art. 9

Organizzazioni del volontariato di protezione civile

1. Si considerano organizzazioni del volontariato di protezione civile gli organismi o associazioni senza fini di lucro, liberamente costituiti, iscritti nell'Albo della Città Metropolitana, che svolgono o promuovono, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, per i quali, pertanto, non potrà essere prevista alcuna tipologia di contratto di lavoro, continuativo o occasionale, attività di previsione, di prevenzione e di soccorso, in vista e/o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della Legge 225/1992, con le modalità previste dal DPR 194/2001 e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.11.2012.
2. In particolare, sono inclusi tra i soggetti di cui al comma 1:
 - a) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), che prevedono nel proprio Statuto lo svolgimento dell'attività di protezione civile;
 - b) ogni altra organizzazione, diversa da quelle di cui alla lettera a), purché a componente prevalentemente volontaria e che prevedono nel proprio Statuto lo svolgimento dell'attività di protezione civile;
 - c) i gruppi comunali e intercomunali costituiti dai comuni singoli o associati nelle forme previste dalla vigente normativa statale e regionale;
 - d) il gruppo metropolitano della Città Metropolitana.
3. Alla costituzione del gruppo di cui al comma 2, lett. d), provvede il Sindaco della Città Metropolitana. Il gruppo opera di norma all'interno del territorio della Città Metropolitana ed è formato da volontari che si rendono direttamente disponibili all'organo di vertice competente, che ne assume la responsabilità.
4. Il volontariato di protezione civile opera a livello metropolitano, tramite le organizzazioni operanti sul territorio metropolitano, e le sezioni delle Associazioni regionali o nazionali presenti sul territorio medesimo.

Art. 10

Albo metropolitano del volontariato di protezione civile

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, attraverso gli uffici della competente U.O.A. Polizia Metropolitana, Servizio “Protezione Civile”, provvede alla tenuta e all’aggiornamento dell’Albo metropolitano del volontariato di protezione civile.
2. Le organizzazioni di cui all’articolo 10, comma 2, sono tenute, anche se iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 33/2012, ad iscriversi nell’Albo Metropolitano di cui al presente articolo, al fine di operare nell’ambito del sistema metropolitano della protezione civile, nonché per l’attivazione e l’impiego da parte delle autorità competenti, ed altresì ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dal D.P.R.194/2001.
3. Le sezioni operative di organizzazioni a diffusione nazionale, presenti sul territorio della Città Metropolitana, sono tenute, all’atto dell’iscrizione, a comunicare la propria partecipazione, in quota parte, al dispositivo di mobilitazione della struttura centrale dell’organizzazione di appartenenza, nell’ambito della propria colonna mobile nazionale; qualora tale partecipazione subentri successivamente essa deve essere comunicata tempestivamente alla U.O.A. Polizia Metropolitana.

Art. 11

Censimento delle organizzazioni di volontariato metropolitano di protezione civile

1. L’U.O.A. Polizia Metropolitana, attraverso l’Unità Operativa “Volontariato”, all’atto della compilazione dell’albo metropolitano di cui all’articolo 10 e, successivamente, con cadenza triennale, effettua il censimento delle organizzazioni, con le finalità di seguito elencate:
 - a) Individuare le risorse operative e professionali del volontariato, funzionali alla gestione delle attività di protezione civile, nel corso o in previsione di una situazione di emergenza e per finalità di prevenzione dei rischi;
 - b) promuovere il coordinamento tra le varie componenti del volontariato, e delle stesse con i soggetti istituzionali competenti alla gestione dell’emergenza;
 - c) verificare le esigenze di sviluppo del complessivo sistema del volontariato, in ordine sia alla professionalità/formazione che ai mezzi strumentali idonei a consentire una efficace azione di indirizzo e potenziamento del sistema di protezione civile da parte della Città Metropolitana e degli enti locali.
2. Il censimento, integrato da eventuali controlli in loco, riguarda i seguenti dati:
 - a) i moduli operativi, le unità di intervento attivabili e la capacità tecnico-operativa;
 - b) gli scenari di rischio e gli ambiti di attività nel quale ciascuna sezione opera;
 - c) l’ambito territoriale prevalente di operatività;
 - d) l’elenco dei volontari iscritti all’organizzazione;
 - e) i rischi compresi nella copertura assicurativa, con riferimento all’attività di protezione civile svolta, ed i relativi massimali;
 - f) le condizioni di sicurezza garantite ai volontari,
 - g) i rapporti convenzionali eventualmente in essere con la Città Metropolitana, gli enti locali o altri soggetti istituzionali per lo svolgimento delle attività di protezione civile, di antincendio boschivo, o altre ad esse connesse;

- h) la sussistenza dei requisiti elencati negli articoli 13 e 14 del presente Regolamento.

Art. 12

Requisiti per l'iscrizione all'albo metropolitano

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo metropolitano, l'organizzazione richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sede operativa e sede legale, ovvero solo sede operativa, sul territorio della Città Metropolitana;
 - b) espressa previsione, nell'atto costitutivo e nello statuto, dell'assenza di fini di lucro, della gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, dei criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, nonché dei diritti ed obblighi di essi;
 - c) previsione espressa nello scopo statutario, dello svolgimento di attività e di compiti di protezione civile;
 - d) democraticità interna ed elettività delle cariche associative;
 - e) prevalente presenza, tra gli iscritti, della componente volontaristica;
 - f) attestazione del legale rappresentante dell'organizzazione, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell'inesistenza - a carico proprio nonché dei titolari di cariche elettive o di incarichi operativi direttivi - di condanne penali passate in giudicato di qualunque natura ed entità, e di procedimenti penali in corso di non essere stati interdetti dai pubblici uffici, né destituiti o dispensati; l'U.O. verificherà entro 90 (novanta) giorni quanto dichiarato mediante il controllo della certificazione antimafia dei rappresentanti legali dell'organizzazione, nonché degli amministratori e degli altri titolari di incarichi operativi direttivi, che sarà richiesta dalla U.O. alla competente prefettura territoriale. Eventuali incongruenze saranno comunicate all'autorità giudiziaria e determineranno l'immediata cancellazione dall'albo regionale;
 - g) svolgimento, negli ultimi 2 (due) anni, di attività documentate di protezione civile, anche diversa dagli interventi di emergenza (informazione alla popolazione sulle tematiche della previsione e prevenzione, diffusione della moderna coscienza di protezione civile, aver partecipato ad attività formative o esercitative), a carattere locale, regionale, o nazionale, riconosciute dai rispettivi enti territoriali di riferimento. Dal possesso di tale requisito sono escluse le organizzazioni che si iscrivono per la prima volta;
 - h) sottoscrizione di polizza assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento di attività di protezione civile, e per responsabilità civile verso terzi che copra tutti i volontari in essa impegnati;
 - i) indirizzo di posta elettronica certificate;
 - j) disponibilità di almeno un numero di cellulare attivo 24 ore su 24;
 - k) attestazione del legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, delle condizioni di tutela della salute e sicurezza garantite ai volontari;
 - l) documentato possesso delle competenze specifiche relative ai moduli operativi indicati nell'articolo 19 comma 1 richiesti al momento dell'iscrizione.

2. Per le associazioni già iscritte nell'ex albo provinciale dovranno produrre una nuova iscrizione per l'Albo della Città Metropolitana.
3. Ciascun aderente non può essere iscritto contemporaneamente come "volontario operativo" a più di una organizzazione di volontariato.

Art. 13

Procedimento per l'iscrizione all'albo metropolitano

1. Le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, presentano alla U.O.A. Polizia Metropolitana la domanda di iscrizione all'albo metropolitano.
2. La U.O.A. Polizia Metropolitana, previo accertamento della completezza della domanda e della sussistenza dei necessari requisiti, provvede, con decreto, all'iscrizione dell'organizzazione richiedente nell'albo.

Art. 14

Gestione dell'albo metropolitano

1. La U.O.A. Polizia Metropolitana definisce, con apposito decreto, le procedure operative per la gestione dell'albo di cui all'articolo 10.
2. In particolare, la U.O.A.:
 - a) riceve le domande di iscrizione e procede all'iscrizione, entro 60 (sessanta) giorni, delle organizzazioni richiedenti ed alla formazione dell'albo metropolitano, previa le verifiche dei dati del censimento di cui all'articolo 12;
 - b) verifica con cadenza triennale la sussistenza dei requisiti;
 - c) provvede alla pubblicazione dell'albo metropolitano.

Art. 15

Oneri di comunicazione delle organizzazioni iscritte nell'albo metropolitano

1. Ai fini della permanenza nell'albo metropolitano, le organizzazioni di cui all'articolo 9 sono tenute all'aggiornamento costante dei dati oggetto del censimento di cui all'articolo 11.
2. Ogni variazione dei dati di cui al comma 1, forniti al momento della domanda di iscrizione, con particolare riferimento a quelli oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere comunicata tramite P.E.C. entro 7 (sette) giorni al Responsabile dell'U.O. Volontariato, e mediante l'aggiornamento dei dati del censimento da parte dell'organizzazione stessa sulla banca dati informatica.
3. Ogni variazione, riguardante lo stato dei mezzi, sia di proprietà dell'organizzazione che in comodato d'uso, e del loro pronto impiego, del variato stato di efficienza di materiali e attrezzature o dell'indisponibilità di volontari pronti ad operare, deve essere immediatamente comunicata tramite P.E.C. al Responsabile dell'U.O. Volontariato con l'indicazione dei tempi di ripristino delle condizioni iniziali.

Art. 16

Cancellazione dall'albo metropolitano

1. La cancellazione dall'albo metropolitano è disposta con provvedimento dell'U.O.A. Polizia Metropolitana per gravi e comprovati motivi, anche su segnalazione delle competenti autorità locali.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, l'U.O.A. Polizia Metropolitana provvede alla cancellazione dell'organizzazione dall'albo metropolitano qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lett. b), del presente regolamento, rilevi il venir meno di uno o più requisiti, dandone comunicazione, oltre che all'organizzazione interessata, agli enti territoriali di competenza.
3. Oltre che nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'U.O.A. Polizia Metropolitana provvede alla cancellazione dall'albo metropolitano:
 - a) su richiesta dell'organizzazione interessata;
 - b) nel caso in cui rilevi, anche su segnalazione degli enti territoriali competenti, che l'organizzazione non abbia provveduto, a seguito di apposita diffida, ad aggiornare i dati del censimento;
 - c) per comportamenti lesivi all'immagine del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, della Regione Calabria, della Città Metropolitana e del volontariato in generale, per comportamenti delittuosi o attribuzioni improprie di poteri e abuso degli stessi, per la diffusione, attraverso stampa, web e social network, di notizie di falsi allarmi atti a turbare l'ordine pubblico e la sicurezza, ostentazione di effigi e logotipi non autorizzati e l'uso improprio dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa e di palette stradali, per l'inottemperanza rispetto alle disposizioni riguardanti l'utilizzo di loghi e simboli distintivi;
 - d) per la mancata disponibilità, su richiesta di attivazione da parte dei soggetti preposti, nel limite massimo di tre volte, senza produrre validi e documentati motivi giustificativi.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3, lettere b), c) e d), la U.O. A. Polizia Metropolitana provvede alla cancellazione dell'organizzazione previa contestazione per iscritto, con preavviso di cancellazione, assegnando almeno 10 (dieci) giorni per fornire le eventuali controdeduzioni ovvero comunicare gli adeguati provvedimenti adottati in caso di ravvedimento.
5. Le organizzazioni interessate dal provvedimento di cancellazione e/o ciascuno dei propri rappresentanti legali non possono presentare nuova istanza di iscrizione all'albo metropolitano prima che siano trascorsi due anni dalla cancellazione; ove fosse ugualmente presentata, tale istanza viene dichiarata inammissibile con decreto della U.O.A. Polizia Metropolitana

Art. 17

Consultazione dei dati oggetto del censimento

1. La Città Metropolitana garantisce la consultazione dei dati oggetto del censimento agli enti responsabili dell'esercizio associato delle funzioni di protezione civile.

Art. 18

Moduli operativi

1. Le organizzazioni di cui all'articolo 9, comma 2, partecipano alle attività di protezione civile attraverso i seguenti moduli operativi, che devono essere programmaticamente indicati in massimo di 4 (quattro) in ordine alle specializzazioni, all'atto della richiesta di iscrizione nell'albo metropolitano ed eventualmente integrati in momenti successivi, e comunque formalizzati entro un anno dalla richiesta:
 - a) Segreteria per supporto organizzativo e attività amministrativa, anche nell'ambito di sale operative;
 - b) Radio e telecomunicazioni per i collegamenti radio sia con le frequenze assegnate alla Regione per le attività di protezione civile sia in frequenze radioamatoriali HF – VHF – UHF – C. B. PMR 446 – PMR civili con frequenza autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'area assegnata, con propri apparati e/o operatori muniti di patente e nominativo dell'ex del Ministero delle Telecomunicazioni per le sole frequenze consentite dalla patente radioamatoriale;
 - c) Logistica per allestire e gestire un campo di accoglienza con i materiali della propria dotazione e/o forniti dalla Regione;
 - d) Manutenzione ordinaria dei servizi di un campo di accoglienza o di altre aree adibite alle attività di protezione civile;
 - e) Cucina da campo e distribuzione pasti per produrre e distribuire pasti per attività di assistenza alla popolazione e/o ai soccorritori;
 - f) Operatori protezione civile generici per interventi in caso di operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione ed ai soggetti maggiormente vulnerabili;
 - g) Operatori emergenza idrogeologica e meteo per interventi in caso di emergenze per eventi atmosferici avversi, alluvioni e frane;
 - h) Antincendio boschivo e di interfaccia per operazioni a terra di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
 - i) Operatori mezzi/attrezzature speciali per l'impiego di operatori abilitati alla conduzione/utilizzo di mezzi/attrezzature speciali;
 - j) Unità cinofile da ricerca in superficie e su macerie per attività di ricerca persone in superficie e sepolte da macerie utilizzando il binomio cane e conduttore;
 - k) Soccorso sanitario per impiegare ambulanze di tipo "A" o di tipo "B" completamente attrezzate ed equipaggiate, secondo la tipologia, con personale medico, infermieristico e soccorritore volontario;
 - l) Assistenza medica per allestire un posto di primo soccorso e assistenza medica avanzato (P.M.A.) con personale medico e infermieristico volontario, con le caratteristiche di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2011);
 - m) Assistenza sociale per allestire un posto di assistenza sanitaria di base e sociosanitaria (P.A.S.S.) con personale specialistico volontario (psicologo, terapeuta, psichiatra, ecc.), con le caratteristiche di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2013 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 2013);
 - n) Vigilanza per vigilare sulle aree attrezzate per scopi di protezione civile o per supportare le forze dell'ordine per il presidio di varchi/cancelli, anche in aree dissestate;

- o) Operatore in ambiente acquatico per supporto ad operazioni di soccorso e ricerca in acqua in aree alluvionate, in ambienti lacustri, fluviali e costieri;
- p) Operatore in ambiente impervio per supporto alle strutture, a tal fine deputate dalla normativa vigente o da particolari convenzioni ovvero accordi quadro, ad operazioni di soccorso e ricerca in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- q) Informatica, telematica e telerilevamento per supporto nella gestione di hardware e software, sistemi informativi, trasferimento a distanza delle informazioni e delle elaborazioni, uso di attrezzature di monitoraggio, controllo da remoto e telerilevamento, anche nell'ambito di sale operative e mediante l'utilizzo di droni;
- r) Informazione e documentazione per supporto nelle attività di informazione alla popolazione, per la documentazione cartografica, fotografica e filmata di eventi;
- s) Salvaguardia dei beni culturali ed artistici.

Art. 19

Compiti svolti dai volontari di protezione civile

1. I compiti svolti dai volontari, individuati nell'allegato 2 all'articolo 2 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012), sono ricompresi nelle seguenti categorie minime di base:
 - a) assistenza alla popolazione, intesa come: attività psicosociale e attività socio-assistenziale;
 - b) informazione alla popolazione;
 - c) logistica;
 - d) soccorso e assistenza sanitaria;
 - e) uso di attrezzature speciali;
 - f) conduzione di mezzi speciali;
 - g) predisposizione e somministrazione pasti;
 - h) prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
 - i) supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
 - j) presidio del territorio;
 - k) attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
 - l) attività formative;
 - m) attività in materia di radio e telecomunicazioni;
 - n) attività subacquee;
 - o) attività cinofile;
 - p) attività radiocomunicazione.
2. Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, a condizione che sia in possesso di adeguati dispositivi di protezione individuale e che abbia ricevuto la necessaria formazione e/o addestramento.

3. La partecipazione dei volontari alle attività operative di protezione civile è possibile per le persone di età compresa tra i 18 ed i 75 anni di età; per la lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia il limite massimo di età è di 58 anni; per la guida con lampeggianti e sirene in azione il limite minimo di età è pari a 21anni.

Art. 20

Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)

1. I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) consistono sia in capi di abbigliamento con particolari caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni esterne, sia in attrezzature che debbono essere utilizzate a seconda del tipo di attività che viene, volta per volta, posta in essere.
2. I D.P.I. devono essere necessariamente utilizzati in emergenza, in caso di esercitazioni e/o dimostrazioni pubbliche, per la tutela del singolo volontario.
3. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego.

Art. 21

Automezzi e Attrezzature

1. Le organizzazioni, alla richiesta d'iscrizione nell'albo del volontariato di protezione civile, allegano apposita scheda con l'elenco degli automezzi e delle attrezzature di cui dispongono, in buono stato d'uso, e comunque tale da garantirne l'impiego in emergenza su attivazione della Sala Operativa Metropolitana.
2. Gli automezzi e le attrezzature utilizzate devono essere di proprietà e/o in comodato d'uso delle organizzazioni; alla domanda d'iscrizione dovranno essere allegati in copia, le carte di circolazione, il titolo di possesso del veicolo ovvero i relativi atti di comodato d'uso, le polizze assicurative.
3. Tutte le attrezzature utilizzate dall'organizzazione debbono essere conformi alle norme C.E. ovvero in regola con le norme antinfortunistica, ove esistenti, previste per il tipo di impiego.
4. L'U.O.A. Polizia Metropolitana è, in ogni caso, esclusa da qualsivoglia responsabilità, civile e penale, derivante dalla mancata osservanza delle norme del "Codice della Strada", dei danni causati da imperizia o imprudenza dei volontari, del mancato possesso dei requisiti idonei per la guida degli automezzi e l'utilizzo delle attrezzature.

Art. 22

Modalità di attivazione ed impiego del volontariato di protezione civile

1. L'attivazione del volontariato avviene nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità previste dal D.P.R. 194/2001, che ne tutela la partecipazione e ne disciplina ogni aspetto, nonché dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 novembre 2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 dell'1 febbraio 2013) e da quanto stabilito e regolato da eventuali apposite convenzioni.
2. I volontari possono essere impiegati:

- a) in attività ordinarie di previsione, prevenzione, formazione e addestramento;
- b) in attività di emergenza.

Art. 23

Impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale

- 1 L'impiego del volontariato e delle attrezzature in occasione di eventi a rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga, avviene nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dal Dipartimento della Protezione Civile, con particolare riferimento alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 novembre 2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 dell'1 febbraio 2013), nonché di altri specifici provvedimenti inerenti l'evento o la manifestazione.
- 2 Ai fini dell'impiego del volontariato di protezione civile e dei mezzi al seguito è necessaria la presenza:
 - a) dell'evento ai fini della salvaguardia della vita umana, dei beni e dei valori che contraddistinguono l'attività di protezione civile;
 - b) di una pianificazione con indicazione degli scenari di massima, dei compiti e delle modalità d'impiego dei volontari a supporto dell'ordinata gestione dell'evento;
 - c) di un atto formale dell'autorità di protezione civile che riconosca la peculiarità ed eccezionalità dell'evento e l'istituzione temporanea del Centro operativo metropolitano (C.O.C.);
 - d) di un referente istituzionale incaricato del coordinamento operativo dell'organizzazione.
3. L'attivazione della pianificazione metropolitana di emergenza non deve interferire o sostituirsi, con le normali procedure, previste da altre normative di settore, in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.
4. I criteri di attivazione delle organizzazioni di volontariato deve rispondere a principi di rotazione e di vicinanza della sede dell'organizzazione rispetto ai luoghi in cui si verificano gli eventi emergenziali, oltre che alle specifiche competenze e alle credenziali delle organizzazioni, adeguatamente documentate dal curriculum operativo.
5. Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'amministrazione metropolitana e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione metropolitana ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata è consentito, a condizione che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R.194/2001.
6. In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, il numero delle autorizzazioni all'applicazione dell'articolo 9 del D.P.R. 194/2001 deve essere contenuto ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano di protezione civile metropolitano.
7. Resta inteso che in nessun caso i volontari di protezione civile potranno operare in sostituzione delle forze di polizia statale e locale, ma esclusivamente a supporto delle stesse.

Art. 24

Benefici conseguenti all'impiego del volontariato di protezione civile

1. Alle organizzazioni regolarmente iscritte nell'albo metropolitano e impiegate nelle attività di protezione civile inerenti gli eventi di cui all'articolo 2 della Legge 225/1992, si applicano i benefici previsti dal D.P.R. 194/2001 nei limiti di importo e temporali per l'impiego del volontariato ivi previsti.
2. I criteri per l'applicazione dei benefici normativi previsti dal D.P.R. 194/2001 sono definiti dal Dipartimento della Protezione Civile con Circolare n. 46576 del 2 agosto 2011. I criteri per il rimborso sono definiti dal Dipartimento della Protezione Civile.
3. Qualora l'impiego del volontariato ricorra in vista o in occasione di eventi di rilievo nazionale, nonché di simulazione di eventi di rilievo nazionale, la U.O. cura il raccordo delle procedure ivi previste con quelle predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 25

Rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni

1. Alle organizzazioni iscritte nell'albo metropolitano possono essere rimborsate le spese sostenute in occasione di attività o interventi, solo se preventivamente autorizzati dalla U.O. nel modo seguente:
 - a) i costi del carburante utilizzato dai mezzi impegnati nell'evento devono essere documentati da apposite schede carburante, regolarmente compilate e vidimate dal gestore;
 - b) i costi sostenuti ed i relativi consumi devono essere coerenti con il chilometraggio percorso per raggiungere la sede dell'evento, secondo il tragitto più breve ove possibile;
 - c) le schede carburante devono essere presentate in originale;
 - d) i rifornimenti devono essere riferiti coerentemente al periodo temporale di impiego dei mezzi;
 - e) non si fa luogo al rimborso di ricariche e/o schede telefoniche, biglietti di autobus cittadini, parcheggi e ogni altro simile onere se non espressamente autorizzato;
 - f) la richiesta di rimborso deve essere corredata dalla copia dell'attestato di presenza rilasciato dall'autorità di protezione civile che ha coordinato l'evento;
2. Non può farsi luogo a rimborsi per automezzi non intestati all'organizzazione, salvo rari casi, preventivamente autorizzati, accuratamente documentati e valutati, quando sia oggettivamente impossibile per il volontario di fruire del trasporto a bordo di veicoli appartenenti ad altre organizzazioni o componenti del servizio nazionale della protezione civile.

Art. 26

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di avvio della pubblicazione della deliberazione di approvazione.